



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2013 (04.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0202 (COD)
2011/0203 (COD)**

**7748/13
ADD 1**

**EF 52
ECOFIN 216
CODEC 651**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)

Oggetto: Regole rivedute relative ai requisiti patrimoniali (CRD IV) **[prima lettura]**
a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
- *Dichiarazioni della Commissione*

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione.

Articolo 443 bis del regolamento:

Le modifiche apportate all'articolo in questione consentirebbero la creazione di 27 diversi approcci nazionali in merito ad elementi essenziali del corpus unico di norme quali i fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio ed i limiti di esposizione. Inoltre, in un settore disciplinato mediante codecisione in cui le competenze di esecuzione sono di norma conferite alla Commissione, le competenze di esecuzione relative a scostamenti nazionali da un regolamento UE sarebbero conferite esclusivamente al Consiglio, relegando la Commissione ad un ruolo puramente consultivo assieme all'ABE e al CERS.

La Commissione è dell'avviso che, per garantire la compatibilità con l'articolo 114 del TFUE, si debba interpretare l'articolo 443 bis, paragrafo 2 nel senso che esso prescrive che, al ricevimento di una proposta della Commissione, il Consiglio deve sempre adottare una decisione motivata entro il termine prescritto. L'articolo 443 bis, paragrafo 2, ultimo comma, che stabilisce la posizione giuridica dello Stato membro interessato nel caso in cui il Consiglio, contravvenendo ai propri obblighi, non si pronunci, non può essere interpretato nel senso che esso esime il Consiglio dall'obbligo di pronunciarsi conformemente all'articolo 443 bis, paragrafo 2, quinto comma, vale a dire dall'obbligo di adottare sempre una decisione motivata. In mancanza di una decisione motivata del Consiglio, l'articolo 443 bis, paragrafo 2, ultimo comma consentirebbe deroghe sproporzionate rispetto all'armonizzazione raggiunta dal regolamento senza prevedere il controllo giurisdizionale, il che sarebbe contrario all'articolo 114 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio ignorasse gli obblighi giuridici che ad esso incombono a norma dell'articolo 443 bis, paragrafo 2, ed in particolare qualora non adottasse una decisione motivata entro il termine prescritto.

Articolo 124 quinquies della direttiva:

La Commissione si rammarica che, nel contesto delle modalità relative al conferimento di competenze di regolamento vincolanti all'ABE in ordine a requisiti di riserva di capitale più stringenti stabiliti da un'autorità nazionale, il fatto di attribuire lo stesso peso ad una raccomandazione della Commissione e a quella del CERS non rispecchia il corretto equilibrio istituzionale tra il CERS e la Commissione.

Articolo 151, paragrafo 1, della direttiva:

La Commissione ritiene che l'articolo 151, paragrafo 1 non sia conforme all'articolo 260, paragrafo 3 del TFUE, che prevede per gli Stati membri l'obbligo "di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa". Poiché la Commissione interpreta tale disposizione del trattato nel senso che essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le misure intese ad attuare una direttiva, chiederà agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al CRD IV.
